



Comunità della Valle di Cembra

PROVINCIA DI TRENTO



ALLEGATO 2

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DI UN PROGETTO DI ABITARE ACCOMPAGNATO PER PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13

CODICE CUP:

CIG (verrà richiesto in fase di avvio del progetto o di stipula della convenzione)

Art. 1 Premessa

1. La Comunità della Valle di Cembra (di seguito Comunità) in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025, sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento", ed in particolare le "Linee guida E in materia finanziamento a contributo di servizi, interventi ed attività sociali" in cui individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali di cui all'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007.
4. In applicazione dell'Allegato A delle sopracitate Linee guida recante "Pianificazione e scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali", è stata effettuata un'analisi volta ad individuare la modalità più opportuna di affidamento dell'incarico in oggetto, come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali. L'esito dell'analisi individua nel contributo la modalità più idonea di affidamento e finanziamento delle spese di gestione ritenute ammissibili, in considerazione del ruolo centrale svolto dal territorio, delle connessioni attivate per garantire l'inclusione sociale delle persone e favorire lo sviluppo delle competenze relazionali, nonché del carattere non esclusivamente riconducibile alla Comunità nella gestione delle attività previste.
5. Le Linee Guida inquadrano lo strumento del contributo tra le procedure "collaborative" nei confronti degli ETS, definendo lo stesso come "trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno di attività/progetti, gestiti da soggetti privati che perseguono un interesse generale".
6. Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell'ordinamento provinciale dalla L.P. 13/2007.

7. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 23.12.2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.
8. L'art. 20 Accreditamento, Sezione II "Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi" della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) prevede l'accREDITamento degli operatori quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali.
9. Con decreto della Presidente della Comunità della Valle di Cembra n. ____ del 24.06.2026, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, sono stati approvati gli atti della procedura di concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007, ivi compreso il presente Bando.
10. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 2

Oggetto e destinatari dell'intervento

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e dell'art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007, a copertura delle spese relative alla gestione del servizio "Abitare accompagnato per persone con disabilità". Il servizio rientra nel sistema dei servizi residenziali di cui al Catalogo dei servizi socio assistenziali della Provincia autonoma di Trento al punto 4.1, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187/2024.
2. Il servizio "Abitare accompagnato per persone con disabilità" è rivolto a persone con disabilità che necessitano di sostegno nello sviluppo e nel consolidamento delle capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è promuovere il benessere della persona attraverso percorsi di inclusione sociale e il rafforzamento delle competenze personali, relazionali e sociali.
3. Le attività finanziabili devono essere riconducibili a quanto previsto dalla scheda 4.1 "Abitare accompagnato per persone con disabilità" del Catalogo dei Servizi Socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024, e perseguire le finalità ivi descritte, con particolare riferimento alla gestione di progetti di abitare sociale in coabitazione di lungo periodo.
4. L'attività finanziata comporta l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dallo schema di Convenzione di cui all'art.10, che il soggetto beneficiario del contributo assume mediante la sottoscrizione della medesima.
5. Il servizio oggetto del presente Bando si inserisce nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" – Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzato alla promozione di percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociale per persone con disabilità.
6. Nell'ambito del progetto PNRR identificato dal CUP C44H22000550006, il Comune di Giovo ha provveduto alla ristrutturazione e domotizzazione di un immobile finanziato con risorse PNRR, destinato alla realizzazione di progetti di coabitazione e abitare accompagnato.
7. L'immobile, di proprietà del Comune di Giovo, è messo a disposizione della Comunità della Valle di Cembra per l'attuazione del servizio disciplinato dal presente Bando e sarà concesso in utilizzo al soggetto del Terzo Settore accreditato che risulterà beneficiario del contributo, secondo quanto previsto dallo schema di Convenzione di cui all'art. 10.

8. I destinatari del presente intervento sono persone con disabilità, di norma di età compresa tra 18 e 64 anni, residenti nei territori della Comunità della Valle di Cembra, del Comun General de Fascia, della Comunità della Paganella, della Comunità Rotaliana Königsberg e della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, individuate dai servizi sociali territorialmente competenti, che:
 - presentano caratteristiche, capacità personali e relazionali tali da consentire percorsi di sviluppo dell'autonomia;
 - intendono sperimentarsi in situazioni di vita autonoma al di fuori del contesto familiare.
9. In via eccezionale e in presenza di posti disponibili, possono essere accolte anche persone con disabilità residenti in altri territori della Provincia autonoma di Trento, previo parere favorevole della Commissione e sulla base di specifici accordi tra la Comunità della Valle di Cembra e l'ente territorialmente competente, finalizzati a disciplinare le modalità di accesso al servizio e la ripartizione degli oneri finanziari connessi all'inserimento.
10. Le attività previste dal servizio sono finalizzate all'educazione e all'accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità.
11. Il servizio prevede il coinvolgimento attivo dei familiari delle persone interessate, qualora gli stessi esprimano il relativo consenso informato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Art. 3 Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti previsti dall'art. 3, comma 3 lett. d) e d bis) della L.P. 13/2007 che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso per la tipologia di servizio oggetto del contributo:
 - a) dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, applicato per analogia e in quanto compatibili;
 - b) dell'accreditamento definitivo allo svolgimento di servizi socioassistenziali in Provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" per la tipologia di servizio oggetto del contributo – Area persone con disabilità ambito residenziale.
 - c) di un'esperienza di almeno 6 mesi, anche non continuativi, nei servizi di abitare sociale o di abitare accompagnato in favore di persone con disabilità.
2. Il concorrente dovrà indicare gli estremi della comunicazione del Servizio politiche sociali della PAT – Provincia Autonoma di Trento di iscrizione al registro dei soggetti accreditati, specificando la natura delle prestazioni oggetto di accreditamento riferite alla concessione del contributo.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4 Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dall'art.3;

- b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata.
 - c) una forma associativa anche temporanea, di più soggetti. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e lettera c) del presente Avviso, dovranno essere posseduti da almeno uno dei soggetti del raggruppamento.
2. Qualora i soggetti non siano già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano, al momento della candidatura, una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione.
 3. Nel caso di progetti presentati in forma associata, dovrà essere conferito mandato con rappresentanza a uno dei soggetti del raggruppamento, individuato quale mandatario.

Art. 5 Termini e modalità per la presentazione della domanda.

1. **A pena di irricevibilità**, la domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla Comunità della Valle di Cembra

entro le ore 12:00 del giorno 20.07.2026,

tramite **posta elettronica certificata** all'indirizzo: **comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it** nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; nell'oggetto della PEC dovrà essere riportato quanto segue: "DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ABITARE ACCOMPAGNATO PER PERSONE CON DISABILITÀ";

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli predisposti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità e pubblicati sul sito web <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.
3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi e le finalità definite dal presente Bando e dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento per gli specifici servizi
4. Alla domanda di contributo (Allegato A) deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>:
 - a) eventuale dichiarazione di intenti, in carta semplice, di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2 (Allegato B);
 - b) la dichiarazione di assenza di cause di esclusione (Allegato C)
 - c) la proposta progettuale predisposta sulla base dei contenuti del presente bando e dell'allegato 3 del Decreto "Criteri di valutazione", firmata dal legale rappresentante;
 - d) Il piano economico (Allegato D);
 - e) la relazione finanziaria (Allegato E);
 - f) eventuale copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non è sottoscritta digitalmente ma con firma autografa.
5. La documentazione da produrre per la procedura dovrà essere salvata ed inviata in una cartella compressa protetta da password, **pena l'esclusione**. Solo la domanda di contributo NON deve essere protetta da password e quindi NON deve essere inserita nella cartella protetta. La documentazione deve essere in formato PDF/A non modificabile.

La password dovrà essere comunicata a mezzo PEC alla Comunità della Valle di Cembra a partire dalle **ore 12.01 fino alle ore 23.59 del giorno 20.07.2026 pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

6. Nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo, l'invio della documentazione è valida se i documenti vengono sottoscritti mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritti con firma autografa, vengono scansionati e presentati unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento.
7. Le domande presentate entro il termine ultimo o quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione a corredo delle stesse, non verranno ammesse alla valutazione, salvo quanto indicato nel successivo art. 7. Rimane ad esclusivo rischio del soggetto proponente il recapito della domanda ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato.

Art. 6 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 5;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

Art. 7 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La Comunità si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al soggetto attuatore su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturi il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno chiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento fino a **cinque giorni prima del termine** per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo (pec) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it. Le richieste di chiarimento utili a tutti i partecipanti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito web della Comunità.

Art. 8 Individuazione responsabile del procedimento

1. Il responsabile del presente procedimento è il Segretario generale della Comunità della Valle di Cembra, che rappresenta pertanto la Comunità.

Art. 9 Procedimento – valutazione dei progetti

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 8, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.
2. Il responsabile del procedimento dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di contributo secondo quanto previsto all'art. 6.
3. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito)

composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Comunità, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. A seguito del ricevimento della password per l'apertura della cartella protetta, come precisato dall'art.5, comma 5, la Comunità, in seduta pubblica, fissata per il giorno 22.07.2026 ore 10.00 presso la sede della Comunità della Valle di Cembra, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività verranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
5. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 3 al Decreto di approvazione del Bando.
6. I lavori della Commissione e la formazione della graduatoria di merito dei soggetti proponenti dovranno concludersi entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Commissione stessa.
7. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
8. La Comunità si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
9. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti. La graduatoria di merito verrà comunicata a tutti i soggetti partecipanti e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 16.
10. La Comunità procederà a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti all'art. 3 in capo al soggetto primo in graduatoria e in base alla forma di partecipazione verranno verificati i requisiti, in capo agli ulteriori soggetti secondo quanto specificato all'art. 4, al fine della stipula della convenzione.
11. Qualora non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti ovvero fosse verificata la non veridicità di quanto dichiarato, la Comunità, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda e potrà, eventualmente, procedere all'individuazione di un altro assegnatario attingendo nell'ordine di graduatoria.
12. La Comunità, in ogni caso, comunicherà gli esiti delle verifiche ai soggetti interessati.
13. La Comunità individua i contenuti definitivi della Convenzione di cui all'art. 10, tenuto conto delle proposte progettuali presentate dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento e sottoponendoli preventivamente agli stessi.

Art. 10 – Convenzione

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 11 il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando, sottoscritta dal Responsabile del procedimento e dal soggetto gestore (soggetto proponente selezionato nell'ambito della presente procedura). Detta Convenzione sarà stipulata sulla base dei contenuti minimi dello schema allegato 4 al Decreto di approvazione del Bando.
2. La Convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della Legge provinciale 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.P. 13/2007 e sarà stipulata mediante scrittura privata digitale sulla base dei contenuti dello schema allegato al presente Bando.
3. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
 - a) la disciplina dei rapporti giuridico - patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
 - b) le modalità di utilizzo dell'immobile e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune di Giovo;

- c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
 - d) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione dei Servizi;
 - e) le modalità di liquidazione del contributo;
 - f) le vicende soggettive dell'assegnatario;
 - g) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
 - h) il trattamento dei dati personali;
 - i) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.
4. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi nelle more della sottoscrizione della Convenzione.
 5. In caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi, che assicurino la continuità dei rapporti di lavoro di cui all'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
 6. Il soggetto assegnatario dovrà porre particolare attenzione alle cause di decadenza del contributo, come specificate nello schema di Convenzione e nel presente bando.
 7. La Convenzione può essere soggetta a revisione, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello schema di Convenzione allegato al presente bando.

Art. 11 Durata e budget complessivo

1. La convenzione si riferisce ad un periodo di attività che decorre presumibilmente dal 1 agosto 2026 e termina il 31 luglio 2028, rinnovabile per un'ulteriore annualità fino al 31 luglio 2029.
2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, la Comunità si riserva la facoltà di dare avvio al servizio a decorrere dal 1° agosto 2026, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.
3. L'importo complessivo massimo del contributo, riferito al periodo di cui al comma 1, è pari a €445.089,00 (quattrocentoquarantacinquemilaottantanove/00/euro), di cui € 296.726,00 (duecentonovantaseimilasettecentoventisei/00/euro) per il periodo certo (01.08.2026 - 31.07.2028), così articolato sulle diverse annualità:
 - 1 agosto 2026 – 31 luglio 2027: € 148.363,00;
 - 1 agosto 2027 – 31 luglio 2028: € 148.363,00;
 - Eventuale annualità 1 agosto 2028 - 31 luglio 2029: € 148.363,00.
4. La durata del servizio è rinnovabile per eventuali ulteriori 12 mesi (1 agosto 2028 -31 luglio 2029) previa valutazione del Servizio socio assistenziale della Comunità in merito al livello di rispondenza del servizio ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all'opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L'eventuale rinnovo è comunicato al soggetto gestore almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione.
5. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio. Resta quindi inteso che qualora l'avvio dell'attività non coincida con la data del 1° agosto 2026, per cause adeguatamente motivate, il termine finale previsto dal bando sarà automaticamente posticipato in misura corrispondente, al fine di garantire, in ogni caso, una durata complessiva della gestione di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
6. Non è ammessa alcuna compensazione del contributo tra le diverse annualità.

7. L'importo complessivo potrà altresì essere ridefinito, seppur subordinato alle risorse dell'Ente, qualora ci sia una significativa variazione nel bisogno dell'utenza o fossero individuate ulteriori condizioni, non previste, che potrebbero incidere sul regolare svolgimento del servizio. Le eventuali modifiche conseguenti sono disciplinate secondo quanto previsto dalla Convenzione e formalizzate con apposito provvedimento della Comunità.
8. Si chiarisce che, sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo» e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
9. Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

Art. 12 Spese ammissibili e determinazione del contributo effettivo

1. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e fino alla data di presentazione della rendicontazione e comunque per spese riferibili all'attività svolta entro il 31 luglio dell'ultima annualità oggetto del finanziamento.
2. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità, sostenute anche dopo la conclusione del progetto, ma comunque **entro e non oltre il 31 dicembre** dell'anno di conclusione dell'ultima annualità.
3. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese direttamente riconducibili alla realizzazione del servizio previsto dal presente Bando:
 - a) spese per il personale dipendente impiegato nella realizzazione diretta delle attività, sia per l'attività educativa che per l'attività assistenziale che per la gestione operativa degli appartamenti;
 - b) spese di coordinamento: riconosciute fino a un massimo di ore pari al 12% delle ore complessive frontali;
 - c) spese per il personale amministrativo: riconosciute fino a un massimo di ore pari al 10% delle ore complessive frontali;
 - d) spese per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione e consulenza inerenti all'attività finanziata, comprese quelle per la formazione e la supervisione del personale dipendente e dei volontari;
 - e) rimborso spese per volontari: l'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (articolo 17, comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo settore);
 - f) spese per missioni/trasferte inerenti all'attività finanziata, documentate;
 - g) coperture assicurative obbligatorie purché non finanziate da altri Enti, tra le quali rientrano ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, anche quelle per infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (soci e non soci) connessi allo svolgimento delle attività di volontariato finalizzate alla realizzazione del servizio;
 - h) spese per l'acquisto di piccole attrezzature (ad esempio telefoni, computer, ecc.) strettamente collegate alle attività previste. Sono ammessi gli acquisti di beni per un importo unitario inferiore ad euro 516,46 (i.v.a. esclusa);

- i) spese per l'acquisto di materiali di consumo e cancelleria per la gestione generale delle attività di cui al presente bando;
- j) ammortamenti: accantonamenti di quote di ammortamento di beni e attrezzature impiegati nella gestione del servizio, riconosciuti nella misura di legge prevista e nell'eventuale percentuale in cui il bene è dedicato, escluse le quote di ammortamento accelerate ed anticipate;
- k) spese di vitto: ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 347 di data 11 marzo 2022 può essere riconosciuto un massimo di € 15,00 per giornata alimentare.
4. Sono inoltre ammissibili a contributo, in quota parte e per un importo massimo pari al 10% dei costi diretti imputabili al servizio, le spese generali, quali a titolo esemplificativo: costi del personale di direzione e amministrativo ulteriori a quelli riconosciuti alla lettera c), della sede amministrativa, per consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, assicurazioni diverse da quelle della lettera e), quote associative, ecc..
5. Tutte le spese si intendono comprensive di i.v.a., ove dovuta in base alle aliquote previste per legge, qualora rappresenti un costo per il Soggetto gestore.
6. Le spese relative all'attività finanziata devono essere supportate da idonea documentazione, che consenta l'identificazione della natura delle stesse e dalle relative attestazioni di pagamento.
7. Sono considerati ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari (es. bonifico bancario/postale) che consentano l'evidenza dell'addebito sul c/c bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, oppure con carta di credito o di debito a titolarità del beneficiario con evidenza dell'addebito sulla pertinente distinta della lista dei movimenti. Non sono pertanto ammessi pagamenti con carta di credito personale, né le compensazioni. Sono esclusi i pagamenti in contanti. Nel rispetto degli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della citata norma, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).
8. Nella redazione del piano economico e del rendiconto economico il Soggetto gestore deve attenersi ai principi di affidabilità, attendibilità e prudenza.
9. Qualsiasi finanziamento di altri Enti pubblici o di Enti privati deve essere evidenziato nelle voci di entrata in sede di presentazione del piano economico e del rendiconto.
10. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 11.
11. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 11 dovranno essere finanziate con entrate proprie correlate al medesimo servizio.
12. Non è ammessa compensazione di importi di spesa fra annualità diverse.
13. È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente bando di concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il soggetto partner o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda di contributo devono essere dichiarate nel piano economico ed evidenziate in sede di rendicontazione.

14. Non sono ammissibili a contributo, in particolare:

- i costi non direttamente riconducibili al servizio oggetto del presente bando;
- i costi già finanziati attraverso altre fonti;
- i costi relativi a beni o servizi ricompresi nella voce spese generali;
- i costi relativi a beni o servizi messi a disposizione da terzi a titolo gratuito;
- i costi relativi a beni aventi costo unitario uguale o superiore ad euro 516,46 (IVA esclusa);
- l'I.V.A. in detrazione;
- gli oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- qualsiasi spesa relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti, sanzioni ...;
- le spese di rappresentanza;
- le spese accessorie quali ad esempio spese per consulenze legali, parcelle notarili, altre consulenze tecniche non direttamente connesse con lo svolgimento dell'attività;
- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto.

Art. 13 Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 11.
2. L'erogazione del contributo annuale avviene secondo le seguenti modalità, così come prescritte dalle "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento" approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 7 e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo la data prestabilita per l'avvio, va allegata una dichiarazione di avvio dell'attività.
4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° gennaio dell'annualità di riferimento, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
5. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio dell'annualità di riferimento, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
6. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre dell'annualità di riferimento, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
7. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una

relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto. La relazione illustrativa contiene:

- la descrizione del servizio o intervento finanziato svolto nell'anno di riferimento;
 - l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute all'esercizio finanziario di riferimento;
 - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità del finanziamento;
 - i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali al servizio o intervento finanziato;
 - relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo del finanziamento sia inferiore o uguale a 78.000 euro, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante concernente le entrate conseguite e le spese sostenute;
 - relativamente al servizio o intervento finanziato per i quali l'importo dell'agevolazione sia superiore a 78.000 euro, la dichiarazione di cui alla lett. e) è sostituita alternativamente da una relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti, da una perizia asseverata di un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o, all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti ovvero dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa di cui al punto 8) lett. b), c) e d), e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. I soggetti e le 21 organizzazioni che si avvalgono dei servizi dei loro organismi rappresentativi di categoria in alternativa possono produrre una certificazione sottoscritta da un funzionario o da un collaboratore dei predetti organismi iscritto al registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori o ragionieri commercialisti. Tale certificazione è rilasciata tramite il medesimo organismo;
 - facoltativamente: documentazione attestante eventuali altri contributi pubblici sulle medesime attività;
 - facoltativamente: copia semplice del bilancio consuntivo riferito all'anno.
8. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicata all'art. 16 del Bando.
9. Resta ferma in ogni caso la facoltà per il soggetto gestore di presentare, in luogo delle dichiarazioni sostitutive previste nei punti precedenti e in particolare in luogo della documentazione prevista al punto 7), lettera f), del presente articolo la documentazione "originale".
10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista al punto 7), lettera f) del presente articolo, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
11. Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta sono soggette a controllo, in base alla normativa di riferimento.
12. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web del bando.
13. Qualora dal controllo effettuato emergano la mancanza di requisiti o di presupposti per la concessione del finanziamento ovvero elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso il servizio, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento all'interessato di cui all'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e alla denuncia di eventuali reati commessi all'autorità giudiziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).

14. Il servizio socio-assistenziale può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
15. Al fine di consentire il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, i soggetti gestori hanno l'obbligo di conservare la documentazione concernente le entrate conseguite e le spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento; in caso di smarrimento della documentazione è fatto obbligo all'interessato di comunicare tempestivamente tale circostanza, nonché di evidenziare gli elementi che consentano di procedere comunque alle verifiche di competenza.
16. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 12 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.
17. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
18. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Comunità sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 14 Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. È ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 15 Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018;
 - e) in caso di opposizione all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo, nei casi previsti.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di revoca (totale o parziale) del Contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della Convenzione, si applica quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 16 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>.

Art. 17 Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Socio Assistenziale al fine di attuare gli interventi socio-assistenziali tesi al miglioramento della risposta al bisogno, all'aumento del benessere, l'autonomia personale e la pianificazione sociale, attività finalizzate all'esecuzione di un compito o una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra, con sede a Cembra Lisignago in Piazza San Rocco, 9 (e-mail protocollo@comunita.valledicembra.tn.it, sito internet <https://www.comunita.valledicembra.tn.it/>), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in Via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Socio Assistenziale e pubblicata sul sito internet della Comunità della Valle di Cembra.

Allegati:

- all.to A domanda di partecipazione;
- all.to B eventuale dichiarazione di intenti, in carta semplice, di costituzione di forma associativa di cui all'art. 4, comma 2
- all.to C – dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione e possesso requisiti;

- all.to D - piano economico;
- all.to E Relazione finanziaria
- all.to 3 Criteri di valutazione;
- all.to 4 – schema di Convenzione;